



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GARAVINI, GIACOBBE, PITTELLA, MIRABELLI, BOLDRINI, TARICCO, BINI, PARENTE, FERRAZZI, COLLINA, MANCA, MARINO, GINETTI, GRIMANI e CUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2018

Estensione della riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) a tutti i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

ONOREVOLI SENATORI. – Sono decine di migliaia i cittadini italiani residenti all'estero proprietari di immobili in Italia i quali devono pagare la tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche sebbene la loro casa in Italia sia disabitata e nella quale, quindi, nessuno produce immondizia (eccezion fatta nei periodi in cui essi rientrano temporaneamente in Italia per un breve soggiorno). Si tratta di un pesante balzello considerato dai nostri connazionali come una ingiusta vessazione fiscale nei confronti di chi dopo tanti sacrifici è comunque riuscito a mantenere un forte legame con la terra d'origine. Come anche per l'imposta municipale unica (IMU) e per la tassa per i servizi indivisibili (TASI), questa tassa, per la sua parzialità, ha acuito, anziché limitare, il senso di iniquità avvertito dagli italiani all'estero. E' noto, infatti, che le case possedute in Italia dagli italiani all'estero generano un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono degli immobili. In molti casi, le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle zone interne, le più bisognose di sostegno, si fondano proprio su un'attenta gestione e ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori. Il possesso di una casa in Italia, invece, per gli oneri relativi all'IMU, alla TARI, alla TASI, al pagamento del canone televisivo, nonostante il breve periodo di occupazione effettiva dell'immobile, si sta tramutando in un fardello che può alimentare disinteresse e distacco dal luogo d'origine. Ridurre il peso economico della tassa sui rifiuti non rappresenterebbe un privilegio ingiustificato, ma

un modesto riconoscimento del valore sociale ed economico della nostra emigrazione. Giova ora ricordare che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (titolari cioè di pensione estera o in convenzione con l'Italia), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; su queste abitazioni le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Tuttavia, con evidente e incomprensibile disparità di trattamento, tutti gli altri cittadini italiani residenti all'estero (e cioè coloro i quali non sono pensionati o sono titolari di sola pensione italiana) hanno l'obbligo di pagare la TARI qualora i comuni ove sono dislocati gli immobili da loro posseduti non abbiano concesso le possibili riduzioni o esenzioni previste dalla legge attualmente in vigore (ci risulta che per ovvie ragioni economiche siano pochi i comuni che abbiano deliberato tali agevolazioni). L'obiettivo di questo disegno di legge è quello di equiparare in materia di contribuzione fiscale tutti i nostri connazionali residenti all'estero – ristabilendo parità di trattamento – a prescindere dalla titolarità o meno di una prestazione previdenziale erogata dal Paese di residenza o in convenzione internazionale, estendendo la riduzione di due terzi del tributo introdotta dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 maggio 2014, n. 80, anche ai non pensionati residenti all'estero proprietari di immobili in Italia non locati o dati in comodato d'uso. L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce il principio della riduzione di due terzi dell'importo della TARI su una ed una sola unità immobiliare posse-

duta anche dai cittadini italiani iscritti all'AIRE che non sono titolari di prestazione previdenziale del Paese di residenza o in convenzione internazionale. L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

«2. Su una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta comunale TARI è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.